Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 103 TFT 13

DEL 18 OTTOBRE 2016

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo, Davide Giovanni Pintus, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 18 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 8/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIOVANNI ZANGHI' (Dirigente A.C.R.D. CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA);
A.C.R.D. CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA
Stagione sportiva 2014 / 2015 – 3^ Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1814/207 pf15-16 SS/pp del 09/08/2016, il sig. Giovanni Zanghì, nella sopra specificata qualità, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 38 comma 1, e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere in occasione delle gare Capo d'Orlando – Cinquesei V. del 07/02/2015, Real Merì – Cinquesei V. del 31/0/2015 e Cinquesei V. – Rodi Milici del 24/01/2015, per avere sottoscritto le relative distinte di gara, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Carmelo Sottile, non regolarmente tesserato.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.C.R.D. CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. All'udienza dibattimentale non è comparsa la Società, sebbene ritualmente convocata, bensì il sig. Giovanni Zanghì il quale ha chiesto il proscioglimento facendo presente che all'epoca dei fatti la Società si era appena costituita e che l'allenatore designato aveva assicurato di avere provveduto correttamente a tutti gli adempimenti necessari al tesseramento. Lo stesso, poi dimessosi, sebbene più volte contattato, non ha mai fornito le ricevute attestanti i versamenti mancanti.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giovanni Zanghì;
- Ammenda di € 400,00 a carico della A.C.R.D. CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di 3^ categoria sopra indicate, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del tecnico sig. Carmelo Sottile (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico cod. n° 101.075), non tesserato. La Società, pur avendo inoltrato tempestivamente la richiesta di tesseramento del suddetto tecnico (in data 17/11/2014), solo in data 21/05/2015 ha ricevuto comunicazione dal Settore Tecnico circa l'impossibilità di procedere al tesseramento per omessi versamenti dell'iscrizione annuale di Settore.
Ciò indipendentemente dal fatto che dei versamenti mancanti uno risulterebbe poi effettuato.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il soggetto deferito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, che subordinano il tesseramento del Tecnico e quindi la sua utilizzazione all'esito dell'attività resa dal Settore Tecnico, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur attenuate in considerazione delle superiori emergenze che denotano il decorso di un lungo periodo temporale tra la richiesta e il successivo rigetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giovanni Zanghì;
- Ammenda di € 100,00 a carico della A.C.R.D. CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 637/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. ATLETICO PALAGONIA
Sig. Fabio Franco CALANDUCCI (Presidente A.S.D. Atletico Palagonia)
Sigg. Daniele Baresi, Salvatore Antonio Dammone, Antonino Frazzetto, Francesco Oliva, Francesco Pappalardo, Antonio Tardo, Giovanni Conti, Francesco Dammone, Gaetano Di Fide, Alfio Ferro, Luca Ignazzitto, Antonino Lagona, Carmelo Terranova, Stefano Toro, Carlo Rocco Minissale e Giovanni Pilota, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
Con nota del 08/08/2016 proc. 1755/875 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. ATLETICO PALAGONIA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. Fabio Franco Calandrucci;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società A.S.D. ATLETICO PALAGONIA;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sedici a carico del sig. Fabio Franco CALANDRUCCI;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Daniele Baresi, Salvatore Antonio Dammone, Antonino Frazzetto, Francesco Oliva, Francesco Pappalardo, Antonio Tardo, Giovanni Conti, Francesco Dammone, Gaetano Di Fide, Alfio Ferro, Luca Ignazzitto, Antonino Lagona, Carmelo Terranova, Stefano Toro, Carlo Rocco Minissale e Giovanni Pilota, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 638/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
ACRD CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA
Sig. MARCO DANIELE BAGLIONE (Presidente)
Sigg. Antonino Chiofalo e Dario Valenti, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 3^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
Con nota del 05/08/2016 proc. 1733/867 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa. All'udienza dibattimentale sono comparsi il sig. Giovanni Zanghì, per delega del Presidente sig. Marco Daniele Baglione e il sig. Antonino Chiofalo. Non è comparso il sig. Dario Valenti, sebbene ritualmente convocato.
Il sig. Zanghì ha chiesto il proscioglimento del sig. Baglione, non essendo lo stesso Presidente della Società all'epoca dei fatti ma soltanto Vice Presidente. Il sig. Chiofalo ha invece fatto presente di essere incorso nell'addebito per inesperienza, trattandosi di Società costituita nel mese di ottobre 2014.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento e nel rimettersi alla decisione del Tribunale Federale Territoriale per quanto riguardante il sig. Baglione, ha altresì concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 200,00 a carico della società ACRD CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società ACRD CINQUESEI VIGLIATORE ACQUITTA;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonino Chiofalo e Dario Valenti, già tesserati per la società deferita.

Dispone altresì il proscioglimento da ogni addebito per il sig. Marco Daniele Baglione.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 639/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. NICOLOSI
Sig. IGNAZIO LOMBARDO (Presidente A.S.D. Nicolosi)
Sigg. Francesco Maria Di Stefano, Pietro Luigi Scuderi, Nicolò Tomaselli, Filippo Cutuli, Salvatore Terranova, Massimo Savoca, Adriano Barbagallo, Marco Catalano, Massimo Lombardo, Giampietro Lucio Santonocito, Simone Spina, Roberto Amato, Giuseppe Di Grazia, Giuseppe Caruso, Luca Milici e Alessandro Zappalà, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/08/2016 proc. 1741/876 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. NICOLOSI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. Ignazio Lombardo;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società A.S.D. NICOLOSI;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sedici a carico del sig. Ignazio Lombardo;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Maria Di Stefano, Pietro Luigi Scuderi, Nicolò Tomaselli, Filippo Cutuli, Salvatore Terranova, Massimo Savoca, Adriano Barbagallo, Marco Catalano, Massimo Lombardo, Giampietro Lucio Santonocito, Simone Spina, Roberto Amato, Giuseppe Di Grazia, Giuseppe Caruso, Luca Milici e Alessandro Zappalà, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 640/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. BURGIO CALCIO
Sig. Giuseppe Antonio ABRUZZO (Presidente A.S.D. Burgio Calcio)
Sigg. Francesco Cacciabaudo, Giuseppe Arrigo, Michele Calabrese e Carmelo Rabante, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato 3^ categoria, stagione sportiva 2014/2015.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/08/2016 proc. 1724/858 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. BURGIO CALCIO;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Ignazio Lombardo;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e

conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*
Le sanzioni seguono come in dispositivo, contenute nell'ammenda tenendo conto che trattasi di Società cessata il 16/02/2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. BURGIO CALCIO;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Giuseppe Antonio Abruzzo;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Cacciabaudo, Giuseppe Arrigo, Michele Calabrese e Carmelo Rabante, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 641/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S. VIAGRANDESE CLUB
Sig. SALVATORE D'AGOSTINO (Presidente A.S.D. Viagrandese Club)
Sigg. Antonio Merenda, Bruno Fassari, Paolo La Mantia, calciatori già tesserati per la società' deferita.
Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05/08/2016 proc. 1741/876 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.VIAGRANDESE CLUB;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito sig. Salvatore D'Agostino;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e

conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S. VIAGRANDESE CLUB;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Salvatore D'Agostino;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonio Merenda, Bruno Fassari, Paolo La Mantia, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18 ottobre 2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti